



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 348

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Dolfin

**DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSTALLAZIONE E LA
DIFFUSIONE DI COLONNINE ELETTRICHE PER IMBARCAZIONI DA
DIPORTO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 luglio 2025.

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSTALLAZIONE E LA DIFFUSIONE DI COLONNINE ELETTRICHE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Relazione:

il seguente progetto di legge ha come obiettivo la promozione e la diffusione di colonnine elettriche per la ricarica delle imbarcazioni da diporto nei porti turistici e nelle darsene del Veneto.

Negli ultimi anni, anche nel settore della nautica si sta facendo strada la transizione energetica, con l'introduzione di imbarcazioni ibride o completamente elettriche, in grado di ridurre emissioni, rumore e impatti sull'ambiente marino. La Regione del Veneto, che vanta una costa ricca di approdi e un importante indotto turistico e produttivo legato alla nautica, non può rimanere indietro in questo percorso di innovazione e sostenibilità.

Con questa legge si vuole, quindi, favorire l'adeguamento delle infrastrutture portuali, dotandole di punti di ricarica elettrica che permettano ai diportisti di utilizzare mezzi meno inquinanti e più silenziosi. È una scelta che va incontro sia alla tutela dell'ambiente, riducendo le emissioni di gas di scarico e l'inquinamento acustico nelle aree costiere, sia alla competitività del turismo nautico veneto, che potrà offrire servizi moderni e allineati agli standard europei.

La legge si colloca in un contesto normativo più ampio: risponde agli impegni previsti dalla direttiva europea 2019/883, recepita dallo Stato italiano, ed è coerente con il Nuovo Piano Energetico Regionale approvato nel 2025, che punta ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili e a ridurre i consumi di energia fossile. Allo stesso tempo, valorizza il ruolo strategico del comparto nautico veneto, che rappresenta un motore economico e occupazionale per le nostre coste.

All'articolo 2 si prevede che la Regione possa concedere contributi ai gestori pubblici e privati di porti turistici, marine e ormeggi per l'acquisto e l'installazione delle colonnine elettriche. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, definirà in modo dettagliato quali interventi saranno finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi.

All'articolo 3 per garantire trasparenza e verificare i risultati, la legge introduce anche una clausola valutativa: la Giunta dovrà riferire al Consiglio regionale sul numero di infrastrutture realizzate e operative grazie a questi incentivi.

Dal punto di vista finanziario, all'articolo 4 sono previsti 300.000 euro per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, risorse reperite nel bilancio regionale attraverso una rimodulazione delle dotazioni già disponibili.

L'impatto atteso è duplice:

- da un lato, migliorare la qualità ambientale dei nostri porti turistici e incentivare la diffusione di imbarcazioni elettriche e ibride;*
- dall'altro, rafforzare l'offerta turistica del Veneto, rendendola più attrattiva e sostenibile per un pubblico sempre più attento alla salvaguardia dell'ambiente.*

Con questo intervento, la Regione del Veneto conferma la propria volontà di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, offrendo al settore nautico uno strumento concreto per affrontare le sfide della transizione ecologica.

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSTALLAZIONE E LA DIFFUSIONE DI COLONNINE ELETTRICHE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 1 - Obiettivi e finalità.

1. Conformemente agli obiettivi di protezione e risanamento dell'ecosistema marino e di efficiente gestione del traffico marittimo di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, in allineamento con l'allegato I “Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi” della Legge 29 settembre 1980, n. 662 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973” e tenuto conto delle linee di indirizzo regionale sui temi della sostenibilità e sicurezza energetica, della promozione e incentivazione delle fonti di energia rinnovabili, dell'efficientamento e del risparmio nella prospettiva di una sempre maggior autonomia energetica e del raggiungimento al 2030 dei target di nuova potenza installata da fonti rinnovabili, definite dal Nuovo Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 18 marzo 2025, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, la Regione del Veneto riconosce l'importanza strategica del settore nautico per la crescita economica e occupazionale del territorio, e promuove uno sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale.

Art. 2 - Contributi e modalità di attuazione.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati nella Regione del Veneto, per l'acquisto, l'installazione, l'attivazione e l'allacciamento di colonnine elettriche per imbarcazioni da diporto, così come definite dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contributi.

3. I contributi di cui alla presente legge, sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

Art. 3 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo una relazione alla commissione consiliare competente che riporti il numero degli impianti di ricarica installati e operativi a seguito dei contributi di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità.	3
Art. 2 - Contributi e modalità di attuazione.	3
Art. 3 - Clausola valutativa.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4